

# Il Decreto pensionistico del 15 novembre

Indicizzazione, Aggiornamento requisiti di età e contribuzione e Aggiornamento coefficienti “Dini” in un unico decreto interministeriale. *Ex pluribus, unum*

di **Red. Ref.** | [www.reforming.it](http://www.reforming.it)

---

A novembre di ogni anno  $\langle t \rangle$ , un decreto interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ufficializza il tasso di rivalutazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno  $\langle t+1 \rangle$ . Il tasso è il FOI s.t. previsto per l’anno  $\langle t \rangle$  al netto della differenza tra il FOI s.t. già riconosciuto in via preventiva dal 1° gennaio dell’anno  $\langle t-1 \rangle$  e il suo valore effettivo divenuto noto nel corso dell’anno  $\langle t \rangle$ .

Se  $\langle t \rangle$  è anno pari, nell’ultima parte dell’anno, solitamente novembre o dicembre, un decreto direttoriale interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ufficializza i nuovi coefficienti “Dini” di trasformazione del montante nozionale in rendita pensionistica con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno  $\langle t+1 \rangle$ .

Se  $\langle t \rangle$  è anno dispari, all’incirca a metà anno, solitamente giugno o luglio, un decreto direttoriale interministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ufficializza i nuovi requisiti anagrafico-contributivi di pensionamento con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno  $\langle t+2 \rangle$ .

**PRIMA PROPOSTA** – Si suggerisce di istituire il **Decreto pensionistico**, decreto interministeriale a ricorrenza annuale e finalità meramente ricognitiva del valore di parametri pensionistici, emanato il 15 novembre o il primo giorno feriale successivo, e contenute in tre articoli distinti: il tasso di rivalutazione delle pensioni già in erogazione, la tabella con i nuovi coefficienti “Dini” se l’anno è pari, l’incremento dei requisiti anagrafico contributivi per l’uscita se l’anno è dispari. Al posto di tre atti, un unico atto ben scritto ed emanato in data certa.

**SECONDA PROPOSTA** – Come suggerito in un precedente paper, se si allineano i tempi di aggiornamento dei requisiti di uscita e dei coefficienti “Dini”, ufficializzati con decreto in  $\langle t \rangle$  con vigenza dal 1° gennaio di  $\langle t+2 \rangle$ , il **Decreto pensionistico** in  $\langle t \rangle$  contiene, negli anni pari, solo un articolo con l’annuncio del tasso di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal gennaio successivo in  $\langle t+1 \rangle$  e, negli anni dispari, anche altri due articoli con, rispettivamente, l’aggiornamento dei requisiti di uscita e l’aggiornamento dei coefficienti “Dini”, entrambi con decorrenza dal secondo gennaio successivo in  $\langle t+2 \rangle$ .

Red. Ref.  
Website: [www.reforming.it](http://www.reforming.it)  
mail: [info@refoming.it](mailto:info@refoming.it)  
twitter: [refomingit](https://twitter.com/refomingit)

